

Milano, 24 aprile 2015

Onorevole
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
via Nazionale 91
00184 Roma
ram@pec.bancaditalia.it

Osservazioni al Documento per la consultazione contenente modifiche alle Disposizioni di vigilanza in materia di banche popolari

Desideriamo ringraziare la Banca d'Italia per l'opportunità di partecipare alla consultazione pubblica.

Anzitutto, desideriamo esprimere grande apprezzamento per la qualità tecnica e la chiarezza di formulazione delle proposte di modifica. Complessivamente, riteniamo che le proposte di modifica contribuiscano a chiarire, completare e rendere più omogeneo il quadro normativo in materia di banche popolari e diano corpo ad un provvedimento di sicuro valore.

Ciò premesso, ci permettiamo di formulare le seguenti osservazioni su due profili specifici.

1. Rimborso degli strumenti di capitale

Le disposizioni prevedono che lo statuto della banca popolare attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente. L'organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni tenendo conto della situazione prudenziale della banca. Le disposizioni contengono, in proposito, l'indicazione in particolare di due criteri da valutare da parte dell'organo in tale ambito.

1.1. Osservazioni

Si segnala, in proposito, che a fronte della significativa compressione della posizione individuale del socio uscente, e pur nella comprensione della *ratio* dell'istituto, potrebbe essere opportuno valutare una ulteriore specificazione dei criteri di valutazione indicati per la determinazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, al fine di ridurne il margine di discrezionalità.

2. Regime transitorio

L'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 3/2015 prevede un regime transitorio applicabile alle banche

MILANO
Via Agnello, 12
20121 Milano
tel. +39 02 725511
fax +39 02 72551501

ROMA
Via delle Quattro Fontane, 161
00184 Roma
tel. +39 06 6784977
fax +39 06 6790966

VERONA
Stradone Porta Palio, 76
37122 Verona
tel. +39 045 8097000
fax +39 045 8097010

BRUSSELS
Avenue de la Joyeuse
Entrée, 1 b 11
B-1040 Brussels
tel. +32 (0) 2 2854685
fax +32 (0) 2 2854690

LONDON
St Michael's House
1 George Yard, Lombard Street
EC3V 9DF London
tel. +44 (0) 2073759900
fax +44 (0) 2079296468

SHANGHAI
47th Floor, Hong Kong
New World Tower
300 Huaihai Zhong Road
Shanghai 200021 China
tel. +86 21 51162805
fax +86 21 51162905

Sede legale Via Agnello 12, Milano

Codice Fiscale e Partita IVA: IT 12988470154

Lo studio opera nel Regno Unito come NCTM LLP e in Belgio come NCTM Association d'avocats. L'elenco soci è disponibile presso: www.nctm.it

popolari autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto (20 gennaio 2015). Tali banche, ove abbiano attivo superiore alla soglia fissata dalla legge, devono adeguarsi a quanto previsto dall'art. 29, commi 2-bis e 2-ter, entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la verifica del valore dell'attivo deve essere effettuata, per la prima volta, dall'organo con funzione di supervisione strategica entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni stesse, facendo riferimento alle segnalazioni di vigilanza al 31 dicembre 2014, individuale o consolidata a seconda dei casi. Qualora l'organo constati il superamento della soglia di 8 miliardi, dovranno essere assunte le conseguenti deliberazioni (la riduzione dell'attivo sotto la soglia, la trasformazione in S.p.A., la liquidazione volontaria), da attuare e perfezionare entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari.

La verifica finale dovrà essere condotta avendo come data di riferimento il giorno di scadenza del periodo transitorio di 18 mesi.

2.1. Osservazioni

Con riferimento alle tempistiche per l'adeguamento alle nuove disposizioni, rileviamo l'assenza di una specifica previsione relativa ai casi in cui il superamento della soglia di attivo di 8 miliardi sia intervenuto, *medio tempore*, tra l'adozione del d.l. n. 3/2015 (20 gennaio 2015) e delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Si chiede, pertanto, di chiarire se nei suddetti casi le tempistiche di adeguamento siano pari a (i) 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia, oppure (ii) un anno dalla data di riferimento della segnalazione utilizzata per determinare il valore dell'attivo.

Per altro verso, ci pare non del tutto chiaro il riferimento alla verifica finale, da effettuarsi alla scadenza del periodo di 18 mesi. In particolare, si propone di chiarire se la logica di tale verifica finale – come pare di comprendere – è collegata alla verifica dell'effettivo rispetto della soglia a seguito delle eventuali azioni che la banca abbia messo in atto per la riduzione dell'attivo.

* o * o *

Ringraziamo per la considerazione.

Con osservanza.

NCTM Studio Legale Associato